

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3492}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, ALPINI, ALOI, BAGHINO,
FINI, MENNITTI, SOSPIRI, TRANTINO**

Presentata il 17 febbraio 1986

Riapertura dei termini di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214, concernente provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 marzo 1971, n. 214, relativa a provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa, stabiliva, nella misura di un anno, dalla entrata in vigore della stessa legge, il limite di tempo utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati. Successivamente, con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, tale termine è stato riaperto per 90 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Tuttavia, nonostante la citata riapertura, una parte dei destinatari delle provvidenze non ha potuto inoltrare la relativa istanza nei termini prescritti, in quanto non aveva avuto la possibilità di acquisire tempestivamente la cono-

scenza dello specifico provvedimento. Si tratta peraltro di lavoratori che versano in difficili condizioni economiche e che sono costretti a frequenti trasferimenti, anche all'estero, per la ricerca di un impiego.

La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare la disparità di trattamento che così si è verificata nei riguardi degli interessati, di fronte ad un diritto già acquisito e che certamente non può essere cancellato da involontarie inadempienze di carattere burocratico.

Proponiamo, in sostanza, che venga stabilita una nuova riapertura di termini per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere i benefici di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, al fine di

aderire alle vive giuste istanze dei lavoratori o delle rispettive vedove che fino ad oggi, per i motivi citati, sono stati esclusi dalle provvidenze in argomento.

L'ammontare degli oneri finanziari previsto dalla citata legge n. 214 non è stato interamente utilizzato a causa dei

motivi dianzi rappresentati. Pertanto, agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento che noi proponiamo si potrà provvedere mediante la riduzione del fondo per i provvedimenti legislativi in corso iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I termini di presentazione delle domande per ottenere i benefici della legge 31 marzo 1971, n. 214, di cui all'articolo 6 della medesima, già prorogati con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, sono riaperti per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.